



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. n. 326 del 2003;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed s.m.i;

VISTI l'art.167 e l'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n°19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. n° 1 del 03.01.2018;

VISTO l'art.142, comma 1, lettera c) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

CONSIDERATO che il Signor **Cavallaro Angelo** ha realizzato opere abusive nell'immobile sito in Contrada "Solazzo-Aldovino" s.n.c., individuato al Fg. n° 125, Particella n° 1300, subb. nn° 5-6-7-8-9-10 del Comune di Piazza Armerina (EN);

CONSIDERATO che le opere suddette, consistenti nella realizzazione di "*un fabbricato a n° 2 elevazioni fuori terra; per l'ampliamento di un corpo aggiuntivo a piano terreno; per la chiusura parziale di un portico esistente; e per la costruzione di un locale caldaia-ripostiglio e di una tettoia adibita a ricovero auto*" sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. N° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna;

VISTA la nota prot. N° 32 del 10.01.2018, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha espresso parere favorevole sulle opere abusive in sanatoria, dichiarandone la compatibilità paesaggistica e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. N° 42/2004;

VISTA la perizia di stima allegata alla nota prot. N° 32 del 10.01.2018, con la quale la Soprintendenza di Enna ha determinato ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in € 5.882,00 la quantificazione del profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella perizia di stima allegata alla nota prot. N° 32 del 10.01.2018, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha calcolato il parametro danno in € 6.590,49 da aggiungere alla misura fissa di € 258,23 (per l'abuso riconducibile alla tipologia 7 della tabella allegata al succitato decreto interassessoriale) per un totale di € **6.848,72** quale indennità risarcitoria relativa al danno arrecato dalle opere abusive in argomento al territorio vincolato;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 157/06, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della

maggior somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerge che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente eseguita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) Il Signor **Cavallaro Angelo** residente a XXXXXX – C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 6.848,72** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE 3.02.02.01.001 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- **versamento** diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- **versamento** diretto tramite conto corrente postale n°11191947, intestato a “UNICREDIT di Enna Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- **bonifico** bancario, utilizzando il codice IBAN IT28H0760116800000011191947, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Enna – Cassiere EN” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2:

originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;

originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del **bonifico bancario**.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di € **6.848,72** sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2018;

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo, 22/03/2018

F.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola)